

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CVII

n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE N. 1404 DEL 1956

(Esercizio 2008)

(Articolo 1, comma 229, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 28 luglio 2009

PAGINA BIANCA

INDICE

1. Premessa	Pag.	5
2. Aspetti organizzativi	»	6
3. Ambito del mandato gestorio	»	7
3.1. Le liquidazioni in essere	»	7
3.2. Le problematiche più rilevanti	»	8
4. Liquidazioni c.d. « domestiche »	»	9
4.1. Aspetti previdenziali e contributivi	»	9
4.2. Contenzioso	»	11
4.3. Patrimonio immobiliare	»	11
4.3.1. Attività di gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare	»	11
4.3.2. Attività volta alla vendita del patrimonio immo- biliare ai sensi articolo 1 comma 484 della legge n. 296 del 2006 (L.F. 2007) e successive modi- ficazioni	»	12
4.4. Posizioni creditorie e debitorie	»	14
4.5. Archivi	»	14
5. Liquidazioni c.d. « distinte »	»	14
5.1. Premessa	»	14
5.2. Le azioni di razionalizzazione e di riduzione dei costi	»	15
6. Gestione di tesoreria	»	16
7. Il nuovo assetto della liquidazione degli enti disciolti ...	»	17
8. Considerazioni conclusive	»	18

ALLEGATI

All. n. 1. Convenzione RGS – FINTECNA S.p.A. del 27 settembre 2004 ed Atto aggiuntivo RGS – FINTECNA S.p.A. dell'8 novembre 2005	»	19
All. n. 2. Liquidazioni c.d. « domestiche »	»	31
All. n. 3. Elenco delle liquidazioni c.d. « domestiche » chiuse nell'anno 2008	»	39
All. n. 4. Liquidazioni c.d. « distinte »	»	41

1. Premessa

Con la presente relazione, riguardante il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2008, si riferisce sulle attività svolte dalla Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. (FINTECNA) e dall'Ispettorato Generale di Finanza – Settore Enti in Liquidazione (IGF - SEL), in attuazione della legge n. 112/2002 e successive modificazioni.

La descritta informativa adempie al disposto dell'art. 1, comma 229, della Legge n. 311/2004 che prescrive un referto annuale alle Camere sullo stato della liquidazione degli Enti disciolti, da rendere, congiuntamente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e FINTECNA. In precedenza sono state presentate alle Camere, a firma congiunta, le relazioni relative agli esercizi 2005, 2006 e 2007.

Fino al 31 dicembre 2005, l'ex Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti (IGED) ha riferito, con relazioni trimestrali al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sullo svolgimento delle residue funzioni liquidatorie svolte dall'Ispettorato in questione in attesa del subentro della società affidataria del servizio. Dal 1° gennaio 2006 è divenuto pienamente efficace l'atto aggiuntivo 8/11/2005 alla Convenzione del 27 settembre 2004 con la quale è stato disciplinato l'affidamento alla FINTECNA, ai sensi delle leggi n. 112/2002 e n. 311/2004, della gestione delle attività liquidatorie già in capo all'ex IGED (All. n. 1).

La suddetta convenzione è formalmente scaduta il 31 dicembre 2008, ma l'art. 41, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, ha previsto che le attività conseguenti alla disposizione di cui all'art. 9, comma 1 bis, lett. c), del decreto-legge n. 63/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002, proseguano fino al 30 giugno 2009 e che fino a tale data restino efficaci gli atti convenzionali di applicazione della predetta disposizione.

Fintecna, secondo quanto disposto dall'art. 6.1 dell'atto aggiuntivo, ha inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il piano annuale delle attività che la Società avrebbe realizzato nel corso del 2008.

Le linee essenziali del predetto piano prevedevano:

- la presa in consegna, con riserva, da parte di Fintecna, delle liquidazioni “domestiche” che residuavano ancora da acquisire (n. 36 liquidazioni su 86 al 31/12/2007) e la chiusura almeno in parte delle medesime;
- la chiusura di n. 1 liquidazione c.d. “distinta”, affidata ad un Commissario liquidatore estraneo alla P.A..

Si sottolinea che la dirigenza dell'ex IGED (ora IGF – SEL) e FINTECNA procedono, d'intesa, all'attuazione delle leggi sopra citate con l'utilizzo del personale ministeriale (n. 68 unità al 31/12/2008) dedicato alla cura della gestione di liquidazione e del contenzioso, nonché della chiusura degli enti.

2. Aspetti organizzativi

L'art. 1, comma 486, della L. 27/12/2006, n. 296 (L.F. 2007), che ha sostituito i commi 89, 90 e 91 dell'art. 1 della L. 23/12/2005, n. 266 (L.F. 2006), ha disposto la soppressione dell'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti – IGED e l'attribuzione delle relative competenze ad uno o più Ispettorati Generali del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In attuazione della norma di cui sopra, con D.M. 30/4/2007, le competenze del soppresso IGED sono state attribuite, a decorrere dal 1° gennaio 2007, all'Ispettorato Generale

di Finanza – IGF, nell’ambito del quale – nelle more della revisione organizzativa di cui all’art. 1, comma 427, lett. b), della legge n. 296/2006 – sono stati istituiti cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione.

In tali Uffici sono confluite, secondo le competenze precedentemente svolte, le risorse di personale dirigenziale e delle aree funzionali in servizio, al momento dell’entrata in vigore della legge n. 296/2006, presso gli Uffici del soppresso IGED.

L’art. 1 del predetto D.M. 30/4/2007 specifica che sono attribuite all’IGF le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa per la gestione corrente e il compimento degli atti non differibili.

Per quanto concerne il personale in servizio all’ex IGED (ora IGF – SEL), si ritiene opportuno evidenziare che, a decorrere dal 2002, la sua consistenza si è progressivamente ridotta.

Dal 31/12/2002 al 31/12/2008 il personale è passato da n. 187 unità a n. 68 unità, mentre quello dirigenziale è diminuito da n. 9 unità a n. 3 unità.

Il personale dell’Ispettorato Generale di Finanza – Settore enti in liquidazione, come indicato in premessa, nelle more del definitivo passaggio di consegne, continua a svolgere, con Fintecna, l’attività relativa alla gestione di liquidazione, del contenzioso e di chiusura degli enti soppressi.

3. Ambito del mandato gestorio

3.1 Le liquidazioni in essere

Alla data del 1° gennaio 2008 l’area delle gestioni liquidatorie in carico all’IGF - SEL, comprendeva n. 86 liquidazioni c.d. “domestiche” cioè gestite direttamente

dall'Ispettorato in questione e n. 6 liquidazioni c.d. "distinte" (comprehensive di n. 5 enti disciolti e n. 1 società in liquidazione) di cui n. 4 affidate ad appositi Commissari liquidatori esterni alla P.A. dotati di strutture proprie e n. 2 affidate direttamente a Fintecna (ENCC e Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po), ai sensi dei DD.MM. 20/6/2007.

Si precisa che sono escluse dall'affidamento a FINTECNA, in ragione di specifiche motivazioni, la ex Gestione Fuori Bilancio denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo" in liquidazione coatta amministrativa ed il "Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali" in liquidazione coatta amministrativa (F.G.I.C.L.P.), anch'esse affidate a commissari liquidatori esterni alla P.A..

Alla fine del periodo in esame si segnala quanto segue:

- a) il numero delle liquidazioni c.d. "domestiche" si è ridotto da n. 86 a n. 69 (All. n. 2), con la chiusura di n. 17 gestioni (All. n. 3). Le predette n. 69 liquidazioni sono state consegnate a Fintecna, che le ha acquisite "con riserva", rinviando la loro presa in consegna definitiva all'esito dell'analisi sia della documentazione consegnata, sia di quella archiviata e al completamento della documentazione stessa con le situazioni patrimoniali alla data delle consegne.
- b) le liquidazioni c.d. "distinte" si sono ridotte da n. 6 a 5 con la chiusura della "G.F.B. – Particolari e straordinarie esigenze anche di ordine pubblico della città di Catania".

Si allega l'elenco delle residue n. 5 liquidazioni c.d. "distinte" (All. n. 4), di cui, come sopra indicato, n. 2 sono state escluse dall'affidamento alla Fintecna.

3.2. Le problematiche più rilevanti

I problemi più significativi che connotano l'affidamento sia delle liquidazioni c.d. "domestiche" che di quelle c.d. "distinte", attengono, principalmente:

- agli aspetti previdenziali e contributivi dell'ex personale degli enti disciolti – iscritto, ovvero pensionato INPDAP ed INPS - con le connesse vertenze giuslavoristiche;

- al contenzioso legale generato dagli enti disciolti;
- al patrimonio immobiliare da dismettere;
- alle posizioni creditorie e debitorie nei confronti dei terzi in genere.

4. Liquidazioni c.d. “domestiche”

In ordine alle problematiche sopra evidenziate si forniscono alcuni dati essenziali delle liquidazioni c.d. “domestiche” alla data del 31/12/2008.

4.1. Aspetti previdenziali e contributivi

Per quanto concerne le questioni previdenziali e contributive del personale ex dipendente degli enti disciolti, si segnala che l’art. 1, comma 91, della legge n. 23/12/2005, n. 266, (come sostituito dall’art. 1, comma 486, della legge n. 27/12/2006, n. 296), prevede che alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli artt. 74, 75 e 76 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761 e della legge n. 27/10/1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell’indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, debba provvedere la gestione previdenziale di destinazione di detto personale.

La stessa norma prevede, altresì, che l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL concordano con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l’ammontare dei capitali di copertura necessari, e che l’INPS e l’INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento dell’accordo con il predetto Dipartimento, al Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle vertenze concernenti le pregresse posizioni previdenziali in questione.

Nei confronti dell'INAIL non sono risultate posizioni da definire, stante anche l'avvenuta chiusura della liquidazione della soppressa gestione sanitaria, disposta con decreto 30/12/2002, pubblicato nella G. U. n. 275 del 26/11/2003.

La negoziazione con l'INPS e l'INPDAP, ai sensi della normativa di cui sopra, avviata nel 2007 e svoltasi attraverso varie riunioni tra rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dei predetti Istituti, con scambio reciproco di informazioni e documentazioni necessarie per una concorde quantificazione dei capitali di copertura riferiti alle posizioni previdenziali non ancora ricongiunte, nel corso del 2008 si è conclusa con determinazione del relativo ammontare complessivo in € 27.937.721,00 per l'INPS e in € 52.267.604,00 per l'INPDAP.

L'IGF – SEL ha pertanto predisposto gli schemi di accordo, inviati ai predetti Istituti con note del 24 e 26 settembre 2008.

L'INPS, con nota del 25/11/2008, ha proposto alcune integrazioni, non condivise dall'IGF - SEL che, quindi, con nota del 28/11/2008, ha invitato il predetto Istituto a voler riconsiderare la questione e far conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

Ad oggi i predetti Enti previdenziali non hanno ancora fatto conoscere le proprie determinazioni in merito agli schemi di accordo, benché sollecitati dall'IGF - SEL con note del 13 febbraio 2009, al fine di dar corso agli ulteriori adempimenti volti alla formalizzazione degli accordi in questione.

Si precisa che gli oneri derivanti dall'attuazione degli accordi di cui sopra sono stati previsti, in sede di L.F. 2008, nell'allegato 1, tra le misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di spesa, con istituzione, nello stato di previsione del MEF, del cap. 1687 ed iscrizione, per l'anno finanziario 2008, dell'importo di € 15.000.000,00. Pari importo è previsto anche per gli anni 2009 e 2010 e quale anno terminale è indicato il 2015.

4.2 Contenzioso

La situazione del contenzioso degli enti in liquidazione al 31.12.2008 può riassumersi nella seguente tabella:

Vertenze	Pendenti	al 31.12.2007	n. 518
“	Definite	al 31.12.2008	n. 90
“	Avviate	al 31.12.2008	n. 25
“	Pendenti	al 31.12.2008	n. 453

Si evidenzia che n. 145 vertenze riguardano i Fondi integrativi di previdenza – FIP, già esistenti presso i disciolti Enti. Per tali vertenze, è previsto, ai sensi dell’art. 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall’art. 1, comma 486, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il subentro dell’INPDAP, a decorrere dalla data di perfezionamento dell’accordo di cui si è detto al punto 4.1. della presente relazione.

4.3 Patrimonio immobiliare

4.3.1 Attività di gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare

Nel corso del 2008 il personale Fintecna in collaborazione con quello dell’IGF – SEL, completata la fase di ricognizione del patrimonio immobiliare degli enti soppressi (censimento, implementazione nel sistema informatico, sopralluoghi, ecc.), ha proseguito e consolidato, portandola a pieno regime, l’attività di gestione amministrativa del patrimonio stesso.

Tale attività ha riguardato, prevalentemente, il quietanzamento dei canoni di locazione, gli adeguamenti Istat, il monitoraggio e recupero delle morosità, la rinegoziazione dei canoni dei contratti in scadenza e la formalizzazione di accordi per la stipula di nuovi contratti.

Le iniziative più significative sono state intraprese nel campo del recupero delle morosità e dell’attività di rinegoziazione dei canoni.

Il recupero delle morosità, infatti, ha avuto notevole impulso nel 2008 mediante l'invio di atti ingiuntivi, notificati, oltre che ai privati, anche a inquilini "istituzionali" quali ASL e ISPESL.

In particolare l'ISPESL ha provveduto a sanare l'esposizione debitoria degli anni pregressi e a regolarizzare la cadenza dei pagamenti (nel 2008 i corrispettivi incassati dall'Istituto ammontano complessivamente a 4,3 milioni di euro). Si è pervenuti, altresì, ad una ipotesi di transazione, attualmente all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato, che nel definire le pregresse partite debitorie relative alle sedi centrali in Roma, prevede, altresì, la stipula di contratti di locazione a canoni di mercato anche per tutti gli uffici territoriali.

4.3.2 Attività volta alla vendita del patrimonio immobiliare ai sensi art. 1 comma 484 della L. 296/2006 (L.F. 2007) e successive modificazioni

L'art. 1, comma 484, della legge 27.12.2006, n. 296 (L.F. 2007), come sostituito dall'art. 15, comma 6 ter del D.L. 2/7/2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2007, n. 127, ha disposto la vendita degli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4.12.1956, n. 1404 a Fintecna o società dalla stessa controllata, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro, affidando la determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, da effettuare con i criteri ivi indicati, all'Agenzia del Territorio sulla base di apposita convenzione.

Nel corso del 2008 gli adempimenti volti a dare attuazione alla normativa sopra indicata sono stati completati con l'acquisizione dall'Agenzia del Territorio di tutti gli elementi riguardanti la valutazione degli immobili in questione (€ 241.599.892,47 complessivi) e la conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 42/2004 per gli immobili la cui costruzione risale ad oltre cinquanta anni.

L'IGF - SEL ha pertanto provveduto, con note inviate nei mesi di agosto e settembre 2008, ad interessare Fintecna Spa e Fintecna Immobiliare Srl (soggetto deputato all'acquisto degli immobili) ai fini dei successivi adempimenti per la formalizzazione dell'atto di vendita.

In tale sede è stato altresì inviato alle predette Società l'elenco aggiornato delle unità immobiliari che, per motivazioni varie (mancata definizione della titolarità del bene, vincoli di destinazione, rivendicazioni di diritti all'acquisto, occupazioni o interventi non autorizzati da parte delle Amministrazioni Comunali, ecc.) dovevano, al momento, essere stralciate dall'universo degli immobili da vendere a Fintecna Immobiliare (per un valore complessivo di € 31.763.555,23), nonché degli immobili con vincolo storico-culturale in attesa di autorizzazione alla vendita (per un valore complessivo di € 6.670.000,00).

In risposta a tali note, Fintecna Immobiliare Srl, con lettera del 26 settembre 2008, ha comunicato, su conforme mandato del proprio Consiglio di Amministrazione, che la definizione dell'operazione di acquisto ai valori stimati dall'Agenzia del Territorio produrrebbe effetti gravemente pregiudizievoli sotto il profilo economico-patrimoniale della società stessa, restando disponibile ad esaminare altre soluzioni per la compravendita.

Si precisa al riguardo che Fintecna Immobiliare Srl ha ritenuto di far svolgere una valutazione degli immobili da parte della REAG Spa che, avendo effettuato una correlata valutazione economica all'acquisto, ha espresso un valore di stima notevolmente inferiore a quello dell'Agenzia del Territorio.

Si evidenzia, infine, che gli immobili di cui trattasi sono compresi nel trasferimento a Fintecna o società da essa interamente controllata, previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come specificato al successivo paragrafo 7.

4.4. Posizioni creditorie e debitorie

La ricognizione di tali posizioni, avviata da Fintecna nel 2006, è stata rinviata, essendosi privilegiata la presa in consegna “con riserva” delle liquidazioni “domestiche” di cui al punto 3.1 sub a) della presente relazione. L’analisi della documentazione consegnata ed archiviata è stata considerata propedeutica all’esecuzione delle attività necessarie alla sistemazione delle posizioni creditorie e debitorie.

4.5. Archivi

Gli archivi delle gestioni liquidatorie, come già riportato nella precedente relazione, sono stati trasferiti, nel corso del 2007, in un immobile privato, sito a Monterotondo (RM) in via Pacinotti, già condotto in locazione dal MEF - Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.

La documentazione degli enti soppressi ha così trovato una idonea collocazione, in regola con le disposizioni dettate dalla legge 19 settembre 1994, n. 626, (attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e tale da consentire la costante consultazione anche a personale esterno sia per ragioni istituzionali che per motivi di ordine storico-culturale.

5. Liquidazioni c.d. “distinte”

5.1. Premessa

L’ IGF - SEL espleta compiti di vigilanza nei confronti delle liquidazioni “distinte” condotte da Commissari liquidatori e non affidate a FINTECNA (Gestione liquidatoria “Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico della città di Palermo” in l.c.a.; Fondo Gestione Istituti Contrattuali lavoratori portuali in l.c.a).

Per quanto concerne invece le “distinte” affidate a FINTECNA (direttamente ENCC e Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po e indirettamente LAMFOR, la quale è condotta da un commissario liquidatore) l'IGF - SEL espleta la vigilanza su quest'ultima società.

5.2. Le azioni di razionalizzazione e di riduzione dei costi

Relativamente alle azioni di razionalizzazione della struttura organizzativa delle gestioni di cui trattasi, come già segnalato nella precedente relazione, le residue operazioni di liquidazione dell'ENCC e del Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po sono state avocate, a far data dal 1° dicembre 2007, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed affidate alla Fintecna Spa e i relativi organi di liquidazione sono cessati dalle loro funzioni il 31 dicembre 2007.

Dal 1° gennaio 2008, pertanto, le gestioni liquidatorie dell'ENCC e del Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po sono affidate a Fintecna Spa.

Riguardo all'ENCC si fa presente che, nel 2008, l'attività di liquidazione è stata diretta principalmente al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- liberazione del patrimonio immobiliare ancora occupato;
- proseguimento delle azioni in corso per la cessione di alcuni cespiti.

In merito, poi, al contenzioso in essere con l'Avv. Stefano Traldi, del quale è cenno nella relazione precedente, al fine di semplificarne la trattazione, è stato chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato – che ha aderito – di presentare al Presidente del Tribunale di Roma istanza di riunificazione dei numerosi procedimenti pendenti.

Per il Consorzio Canale Milano-Cremona-Po l'attività di liquidazione ha riguardato, in particolare, la gestione, nelle more della cessione, del residuo patrimonio immobiliare e la trattazione del relativo contenzioso.

Si segnala, altresì, che nell'ottobre 2008, è stato erogato un acconto sull'attivo della liquidazione ammontante a € 26.250.000,00, versato al bilancio dello Stato.

6. Gestione di tesoreria

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 112/2002, sono state progressivamente versate al bilancio dello Stato le disponibilità finanziarie derivanti dalla liquidazione degli enti disciolti, depositate su appositi conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato e presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria degli enti disciolti.

La situazione riepilogativa di tali versamenti, che ammontano al 31/12/2008 a 1.085.238.308,92 di euro, risulta dalla seguente tabella.

<i>Versamenti al Bilancio dello Stato dei saldi dei conti correnti di Tesoreria</i>			
Fino al 31/12/2007			957.886.736,33
Nel 2008			2.142.428,72
TOTALE VERSAMENTI DALLA TESORERIA			960.029.165,05
<i>Versamenti al Bilancio dello Stato dei saldi dei conti correnti B.N.L.</i>			
Fino al 31/12/2007			53.602.729,09
Nel 2008			6.219.966,76
TOTALE VERSAMENTI DALLA B.N.L.			59.822.695,85
<i>Versamenti delle disponibilità provenienti dalle liquidazioni cd. "distinte"</i>			
Fino al 31/12/2007			32.321.451,53
Nel 2008			33.064.996,49
TOTALE VERSAMENTI DALLE LIQUIDAZIONI "DISTINTE"			65.386.448,02
TOTALE VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO AL 31/12/ 2008			1.085.238.308,92

Restano da versare al bilancio dello Stato le residue disponibilità liquide giacenti sui conti accesi dall'ex IGED presso la Banca Nazionale del Lavoro, pari, al 31/12/2008, a € 8.483.597,59 e le residue giacenze su alcuni conti correnti postali pari, al 31/12/2008, ad € 296.237,52.

Infine, per le esigenze della liquidazione, FINTECNA ha anticipato pagamenti pari a 2.017.577,03 Euro che le verranno rimborsati, maggiorati di interessi al saggio legale corrente, a seguito della presentazione, avvenuta in data 25/2/2009, del rendiconto e della relazione delle attività svolte, ai sensi dell'art. 6.3 dell'atto aggiuntivo dell'8 novembre 2005.

7. Il nuovo assetto della liquidazione degli enti disciolti.

Come già indicato al paragrafo 1, la convenzione con la società Fintecna è formalmente scaduta il 31 dicembre 2008, ma l'art. 41, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, ha previsto che le attività conseguenti alla disposizione di cui all'art. 9, comma 1 bis, lett. c), del decreto-legge n. 63/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002, proseguano fino al 30 giugno 2009 e che fino a tale data restino efficaci gli atti convenzionali di applicazione della predetta disposizione.

In sede di conversione del sopra citato decreto-legge n. 207/2008, avvenuta con legge 27 febbraio 2009, n. 14, all'art. 41, commi da 16-ter a 16-novies, sono state introdotte misure di semplificazione per l'estinzione degli enti disciolti. Queste in analogia a quanto disposto per l'EFIM con legge n. 296/2006, prevedono il trasferimento, dal 1° luglio 2009, alla Fintecna Spa o a società da essa interamente controllata, dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio degli enti disciolti in essere al 30 giugno 2009, esclusi quelli posti in liquidazione coatta amministrativa o costituenti gestioni liquidatorie "distinte", con definitiva estinzione, alla data del trasferimento, degli enti cui la norma si riferisce. Dal trasferimento restano comunque escluse le attività riferite alla definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso.

La norma di cui sopra prevede, altresì, dal 1° luglio 2009, l'assunzione da parte di Fintecna o società dalla stessa controllata delle funzioni di liquidatore delle liquidazioni

“distinte” (Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta – ENCC, LAMFOR s.r.l. e Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po).

Si evidenzia al riguardo che la norma ha un impatto diretto e specifico sulle gestioni liquidatorie in essere oggetto della convenzione con Fintecna.

La stessa non assume, pertanto, valenza generale sulle liquidazioni degli enti pubblici che saranno oggetto di provvedimenti di soppressione. Per questi rimangono valide le disposizioni sulle modalità di liquidazione recate dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, espressamente richiamate, unitamente all’art. 9, comma 1-bis, lett. c) del D.L. 63/2002, convertito, con modificazioni dalla L. n. 112/2002, nell’art. 2, comma 634, della L. n. 244/2007 (L.F. 2008) che disciplina il riordino, la trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali.

8. Considerazioni conclusive

Quanto sopra rappresentato, consente di sottolineare una ricercata vocazione tesa a rendere più efficiente ed efficace il processo di liquidazione e chiusura degli enti disciolti.

In tale ottica si è pervenuti alla nuova normativa introdotta con D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, di cui si è detto al precedente paragrafo 7, che avrà attuazione dal 1° luglio p.v.

Il Presidente e Amministratore Delegato
di FINTECNA S.p.A.



Il Ragioniere Generale dello Stato



Roma, 26 GIUGNO 2009

ALLEGATO 1

Convenzione RGS – FINTECNA S.p.A. del 27 settembre 2004 ed Atto

Aggiuntivo RGS – FINTECNA S.p.A. dell' 8 novembre 2005

PAGINA BIANCA



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti

CONVENZIONE

Tra

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in persona del Ragioniere Generale dello Stato *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Dicastero, in Via XX settembre, 97, d'ora in avanti per brevità anche "Il Ministero"

e

- La Fintecna - Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi S.p.A., con sede in Roma, via Versilia n. 2, in persona del Presidente e Amministratore Delegato *pro-tempore* domiciliato per la carica presso la sede della società, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione, d'ora in avanti per brevità anche "Fintecna" o "la Società"

d'ora in avanti anche, congiuntamente, "le parti"

PREMESSO

- a) che l'art. 9 comma 1 bis della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, prevede la definitiva soppressione ed estinzione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
- b) che ai sensi del comma 1 bis, lettera c) del sopracitato art. 9 della legge 15 giugno 2002 n. 112, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferma restando la titolarità in capo allo stesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, può affidare la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/56 ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato;
- c) che con provvedimento dirigenziale adottato in data 17 dicembre 2002 dal Ragioniere Generale dello Stato - Capo Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - sono state indicate le ragioni per le quali è conforme ai principi comunitari l'affidamento a società, direttamente controllata dallo Stato, delle predette attività ed è stata individuata nella FINTECNA - Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi SpA il soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata;

tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

2.1. Ferma restando la titolarità in capo al Ministero di tutti i rapporti giuridici, di qualunque genere e tipo, attivi e passivi, sostanziali e processuali, degli enti soppressi attualmente in liquidazione presso l'Ispettorato Generale competente dello stesso Ministero (Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato) ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la gestione della liquidazione nonché del relativo contenzioso di tali Enti è affidata alla Società, nei termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione.

2.2. Nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, la Società agirà in nome e per conto del Ministero e potrà esercitare tutti i poteri sino ad ora attribuiti all'Ispettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti.

2.3. In attuazione delle previsioni di cui alla lettera c) del comma 1 – bis dell'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, la società potrà compiere qualsiasi atto di diritto privato, utile per le attività di cui alla presente convenzione.

2.4. Qualora nel corso dell'attività di liquidazione dovessero emergere questioni nelle quali la Società è parte in causa interessata (in sede giurisdizionale o amministrativa), le questioni stesse dovranno essere trattate dagli uffici dirigenziali del Ministero di cui all'art. 5.

Art. 3

La Società per lo svolgimento dell'attività affidataLe si avvale dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 4

4.1. La Società subentra nell'attività finora svolta dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti e a tali fini sarà posta a disposizione della Società la documentazione attualmente conservata negli archivi dell'Ispettorato a seguito di apposito verbale di consegna da definire con gli Uffici ministeriali competenti.

Qualora la documentazione di che trattasi non possa essere rilevata in toto dalla Società saranno definite con i predetti uffici modalità di prelievo della documentazione dagli archivi del Ministero secondo le occorrenze della Società.

4.2. Dell'utilizzo da parte della Società di strutture e risorse ministeriali su concorde valutazione tra Società e Uffici, si terrà conto nella quantificazione del compenso spettante alla Società.

4.3. Le attività liquidatorie della Società sono attuate sulla scorta e nel rispetto della normativa recata dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e dall'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché dai provvedimenti adottati ai sensi della stessa legge in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli enti soppressi e di individuazione delle liquidazioni per le quali è stato ritenuto opportuno che la gestione resti distinta o siano realizzate secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

Art. 5

I rapporti del Ministero con la Società saranno curati dagli uffici dirigenziali individuati con il provvedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1/quarter della legge 15 giugno 2002, n. 112. Nelle more i suddetti rapporti sono curati dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti.

Art. 6

6.1. La Società predispose un piano annuale di attività comunicato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero, individuando le principali questioni che si prevede di portare a conclusione.

Il primo piano di attività va presentato entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione e potrà comprendere più di dodici mesi con scadenza, comunque, al 31 dicembre dell'anno successivo.

6.2. In relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 1 bis lett. a) della legge 15 giugno 2002 n. 112, le somme derivanti dalle liquidazioni dovranno affluire direttamente al bilancio dello Stato, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Società. Nelle relative quietanze dovrà essere indicata la causale specifica dei versamenti e copia della documentazione sarà acquisita dalla Società.

6.3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo la Società trasmette al Ministero una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente unitamente al rendiconto delle somme anticipate dalla stessa Società per le esigenze della liquidazione. Le predette erogazioni, comprensive degli oneri per interessi al tasso legale sulle somme anticipate, vengono annualmente rimborsate dallo Stato nel limite delle disponibilità complessivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1-bis, lettera a) dell'articolo 9 della suddetta legge n.112/2002. Per le eventuali maggiori esigenze finanziarie che si dovessero manifestare rispetto alle suddette entrate acquisite al bilancio dello Stato, si applica la procedura prevista dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 468/1978 e successive integrazioni e modificazioni. Il



predetto rimborso, previa documentata richiesta da parte di Fintecna, comprovante ciascuna spesa effettuata derivante da operazioni di liquidazione nonché il contenimento della spesa complessiva nei limiti delle richiamate somme che risultino versate all'entrata del bilancio dello Stato, verrà imputato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 7, comma 2, punto 2, della legge 468/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'attività prevista dalla presente convenzione, sarà erogato annualmente alla Società stessa un compenso forfettario massimo di 1,5 milioni di euro comprensivo di I.V.A. previa presentazione di apposita fattura vistata dagli Uffici di cui al predetto art. 5. Il relativo onere grava sull'apposito Cap. 2835 denominato "Somma da corrispondere per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici".

Del corrispettivo in parola sarà erogato annualmente un acconto di un milione di euro alla presentazione del piano annuale di cui all'articolo 6.1.

Il saldo del corrispettivo sarà determinato ed erogato sulla base degli adempimenti e dei riscontri di cui all'articolo 6.3.

Art. 8

La convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di definizione.

Art. 9

Le parti si danno reciproco atto che le comunicazioni che dovessero rendersi ai sensi della presente Convenzione si considerano validamente effettuate se indirizzate, a mezzo raccomandata a.r.,


- quanto al Ministero, presso la sede, in Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma


- quanto alla Fintecna, presso la sede legale, in via Versilia n. 2 - 00187 Roma

Art. 10

Competente per ogni controversia derivante dalla presente convenzione è il Foro di Roma.

Roma, **27 SET 2004**


La Società
FINTECNA
FINANZIARIA PER I RETICOLI LOCALI E DEI SERVIZI S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Maurizio Prato)

Il Ministero


Atto Aggiuntivo alla

Convenzione sottoscritta in data 27 settembre 2004 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A.

-
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in persona del Ragioniere Generale dello Stato *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Dicastero, in Via XX Settembre, 97, d'ora in avanti "Il Ministero"
 - La Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi S.p.A., con sede in Roma, Via Versilia n. 2, in persona del Presidente e Amministratore Delegato *pro-tempore* domiciliato per la carica presso la sede della società, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione, d'ora in poi "Fintecna" o "la Società"

Premesso

- a) che l'art. 9 comma 1 bis della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, prevede la definitiva soppressione ed estinzione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.1404;
- b) che ai sensi del comma 1 bis, lettera c) del richiamato art. 9 della legge 15 giugno 2002 n. 112, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferma restando la titolarità in capo ad esso dei rapporti giuridici attivi e passivi, può affidare la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato;
- c) che con provvedimento dirigenziale adottato in data 17 dicembre 2002 dal Ragioniere Generale dello Stato, Capo Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
 - sono state espresse le ragioni, per le quali l'affidamento a società, direttamente controllata dallo Stato, delle predette attività è conforme ai principi comunitari;
 - è stata individuata nella Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi SpA, il soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata;
- d) che, in considerazione di quanto sopra, in data 27 settembre 2004 è stata sottoscritta la Convenzione in epigrafe tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. al fine di rendere operativo l'affidamento alla Fintecna delle attività di cui al punto sub c);

40

- e) che in applicazione dell'art. 1, commi 224, 225, 226, 227 e 229, della legge 30/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria per l'esercizio 2005) si rende necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla Convenzione sopra citata, anche al fine di rendere il suo articolato conforme alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in sede di registrazione del provvedimento;
- f) che sulla scorta degli incontri sin qui avvenuti tra funzionari dell'Ispettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti, d'ora in poi IGED, ed incaricati della FINTECNA S.p.A. sono emerse fattispecie meritevoli di apposita disciplina pattizia;
- g) visto il D.M. E.F. n. 115221 del 20 settembre 2005, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale, tra l'altro, sono stati soppressi gli Uffici II e VII dell'IGED con assegnazione dei relativi compiti agli altri uffici dell'Ispettorato generale.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Gli articoli 3, 4, 6 e 7 della Convenzione sottoscritta in data 27 settembre 2004 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. vengono così sostituiti:

“Art. 3

La Società per lo svolgimento delle attività defensionali nei contenziosi riguardanti direttamente ed indirettamente l'IGED, si avvale di norma di legali interni iscritti negli Elenchi Speciali degli Ordini degli Avvocati, oltre che di legali del libero foro. Può, inoltre, richiedere all'Avvocatura Generale dello Stato, con provvedimento motivato, l'assistenza per il patrocinio nei giudizi riguardanti sempre l'IGED. E', altresì, facoltà della Società di procedere alla revoca dei mandati defensionali già conferiti.

Art. 4

4.1. La Società subentra nell'attività finora svolta dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti. A tal fine l'IGED dovrà mettere a disposizione della Società tutta la documentazione di riferimento, attualmente conservata negli archivi dell'Ispettorato, ivi compresa quella afferente il rendimento del conto della gestione riferito all'ultimo giorno del mese precedente la data del trasferimento. Tutto ciò a seguito di apposito verbale di consegna.

La società, a richiesta dell'Ispettorato, presterà ogni collaborazione utile all'adempimento dell'obbligo di consegna.

I singoli verbali di consegna saranno sottoscritti dai rappresentanti di FINTECNA S.p.A. e dal dirigente dell'IGED preposto all'Ufficio cui è affidata la liquidazione

fu

ovvero dal dirigente dell'IGED cui è stata direttamente conferita la liquidazione stessa.

4.2. Dell'utilizzo da parte della Società di strutture e risorse ministeriali, il cui elenco viene allegato al presente atto, non si terrà conto nella quantificazione del compenso spettante alla società, come stabilito al successivo art. 7, in quanto voce di costo operativo soggetta al rimborso.

La Società, peraltro, per l'esercizio delle attività tutte di cui alla convenzione in epigrafe, potrà utilizzare gli spazi disponibili della sede IGED, in Roma, di via di Villa Ada, n. 55.

4.3. Le attività liquidatorie della Società sono attuate sulla scorta e nel rispetto della normativa recata dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e dall'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché dai provvedimenti adottati ai sensi della stessa legge in materia di alienazioni degli immobili di proprietà degli enti soppressi e di individuazione delle liquidazioni per le quali è stato ritenuto opportuno che la gestione resti distinta o siano realizzate secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

4.4. Per le liquidazioni per le quali ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, della legge n. 112/2002, è stato ritenuto opportuno che la gestione resti distinta o realizzata secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa, individuate con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 maggio 2003, la Società può proporre la revoca dei Commissari Liquidatori che viene disposta con decreto dirigenziale del Ragioniere Generale dello Stato. La nomina dei nuovi liquidatori designati dalla Società deve essere formalizzata con analogo atto del Ragioniere Generale dello Stato. Rimangono in capo al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ragioniere Generale dello Stato le designazioni o le nomine dei componenti degli Organi interni di controllo delle gestioni liquidatorie stesse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

4.5. Al fine di ridurre i costi operativi e di razionalizzare l'azione amministrativa la Società può proporre la gestione accentrata di due o più liquidazioni c.d. "distinte", a condizione che alla amministrazione accentrata provveda un unico liquidatore proposto dalla Società con mandato a termine, eventualmente rinnovabile. Ciò, comunque, nel rispetto della normativa di riferimento al momento vigente. Nell'ipotesi di gestioni accentrate particolarmente complesse i liquidatori proposti potranno essere tre. La Società propone altresì l'articolazione ed i compiti dell'organo interno di controllo. Alle conseguenti formalizzazioni si provvede con uno o più provvedimenti del Ragioniere Generale dello Stato.

4.6. Tutte le somme derivanti dalla liquidazione degli enti, per i quali la gestione liquidatoria è rimasta distinta o realizzata secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa, comprese quelle di cui all'art. 6.4 relative agli immobili, sono contabilizzate separatamente e contribuiscono alla determinazione della massa attiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1-ter, della legge 112/2002. Nei limiti delle predette somme gli oneri di liquidazione sono sostenuti e rimborsati."

"Art.6

6.1. La Società predispone un piano annuale di attività comunicato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero, individuando le principali gestioni che si prevede di portare a conclusione.

Il primo piano di attività va presentato entro tre mesi dall'efficacia della presente convenzione e potrà comprendere più di dodici mesi con scadenza, comunque, al 31 dicembre dell'anno successivo.

La Società, inoltre, congiuntamente al Ministero, riferisce ogni anno alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956 n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.

6.2. In relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 1 bis lett. a) della legge 15 giugno 2002 n. 112, le somme provenienti dalla gestione delle attività di liquidazione dovranno affluire direttamente - secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Società in conformità alle istruzioni ricevute dal Ministero, all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle relative quietanze dovranno essere indicate le causali ed i titoli specifici dei versamenti per le conseguenti imputazioni e copia della documentazione sarà acquisita dalla Società. Le suddette quietanze sono ordinate progressivamente per annualità ed elencate in un resoconto dei proventi derivanti dalla liquidazione. La somma complessiva delle quietanze è riportata nel rendiconto di cui al successivo comma 3. Tale documento - che descrive le operazioni compiute dalla Società, il relativo importo e la data di registrazione delle scritture contabili delle stesse - è presentato agli uffici di cui all'articolo 5 della convenzione per il prescritto riscontro amministrativo. Gli ordini di pagare per il rimborso delle somme anticipate dalla Fintecna S.p.A. per le esigenze della liquidazione, nonché quelli relativi all'acconto ed al saldo dovuti alla Società a titolo di corrispettivo per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 7 della convenzione, corredati della necessaria documentazione giustificativa, sono sottoposti al controllo preventivo di legalità dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

6.3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo la Società trasmette al Ministero una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente unitamente al rendiconto, di cui al precedente comma, per l'attività amministrativa, contrattuale, transattiva, dismissiva, giuridica ecc.. Le somme anticipate dalla Fintecna SpA per le esigenze della liquidazione, comprensive degli oneri per interessi al tasso legale sulle stesse somme vengono annualmente rimborsate dallo Stato nel limite delle disponibilità complessivamente versate all'entrata dello Stato mediante iscrizione in bilancio delle somme occorrenti, con prelevamento dal fondo di riserva delle spese obbligatorie, sempre nel limite, inteso quale riferimento, delle entrate acquisite. A tal fine risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze il cap. 2833, avente natura di spesa obbligatoria.

Per le eventuali maggiori esigenze finanziarie che si dovessero manifestare rispetto alle suddette entrate acquisite al Bilancio dello Stato, si applica la procedura prevista dall'art. 11-ter, comma 7, della legge 468/1978 e successive integrazioni e modificazioni. Il predetto rimborso, previa documentata richiesta da parte di Fintecna, comprovante ciascuna spesa effettuata derivante da operazioni di liquidazione nonché il contenimento della spesa complessiva nei limiti delle richiamate somme che risultino versate alle entrate del bilancio dello Stato, verrà

12

imputato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 7, comma 2, punto 2, della legge 468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

6.4. Ferma restando la titolarità in capo al Ministero dei rapporti giuridici, attivi e passivi, sostanziali e processuali, degli enti soppressi, attualmente in liquidazione presso l'Ispettorato Generale competente dello stesso Ministero (Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato) ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la Società nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione, può procedere alla alienazione dei beni immobili di tali enti, nei termini e alle condizioni di cui ai successivi commi, fatta eccezione di quelli compresi nel decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 10 giugno 2003, ove non revocato previa motivate intese con il Dipartimento del tesoro, cui competono le procedure di cartolarizzazione degli immobili di cui al citato decreto.

6.5. La Società, in ragione del pubblico interesse sotteso ad una politica di rapida dismissione degli immobili dell'IGED in favore del pubblico erario ed al contenimento degli ingenti oneri derivanti dalla loro gestione, potrà acquistare in blocco, in tutto o in parte, nello stato di fatto e di diritto esistente, il patrimonio immobiliare degli Enti soppressi. Il prezzo di cessione sarà stabilito da una relazione di stima del valore degli immobili oggetto della compravendita in blocco, resa dall'Agenzia del Demanio territorialmente competente. Dall'eventuale vendita in blocco restano, comunque, esclusi gli immobili delle gestioni distinte o poste in liquidazione coatta amministrativa, che saranno oggetto di apposita alienazione da parte della Società.

6.6. La Società, qualora a seguito della alienazione degli immobili acquistati in blocco, di cui al precedente punto, consegua un ricavo superiore al prezzo di acquisto, comprensivo dell'imposta dovuta e dei costi documentati nelle more sostenuti, verserà all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al precedente punto 6.2, un importo pari al sessanta per cento di tale differenza. I predetti costi e ricavi dovranno essere iscritti in una specifica contabilità separata.

Art. 7

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'attività prevista dalla presente convenzione, sarà erogato annualmente alla Società stessa un compenso forfettario di 1,5 milioni di euro comprensivo di I.V.A.. Al termine di ciascun esercizio, pertanto, la Società presenterà apposita fattura relativa al compenso dovuto, oltre alla rendicontazione delle spese sostenute, vistata dagli Uffici di cui al predetto art. 5. Il relativo onere grava sul cap. 2835, appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e denominato "Somma da corrispondere per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici".

Del corrispettivo in parola sarà erogato annualmente un acconto di un milione di euro alla presentazione del piano annuale di cui all'articolo 6.1.


Il saldo del corrispettivo sarà erogato sulla base degli adempimenti e dei riscontri di cui all'articolo 6, commi 2 e 3."

hw

La Convenzione sottoscritta dalle parti il 27 settembre 2004 ed il presente atto aggiuntivo prendono efficacia dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo medesimo.

Roma, 8/11/2005

La Società


Il Ministero


ALLEGATO N. 2

LIQUIDAZIONI DOMESTICHE IN ESSERE AL 31/12/2008

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA	ATTO DI SOPPRESSIONE	ATTO E/O DATA DI ASSUNZ LIQUID.
1	ORFANOTROFIO MARINA MILITARE (NAPOLI)		L. 21.03.1974, N. 171	14.01.1975
2	GESTIONE CASE LAVORATORI	GESCAL	D.P.R. 30.12.1972, N. 1036	L. 15.02.1975, N. 7 IN G.U. 17.02.1975, N. 45
3	ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO	INCIS	D.P.R. 30.12.1972, N. 1036	L. 15.02.1975, N. 7 IN G.U. 17.02.1975, N. 45
4	OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E INFANZIA	ONMI	L. 23.12.1975, N. 698	20.01.1976
5	ENTE GIULIANO AUTONOMO DI SARDEGNA	EGAS	D.P.R. 01.04.1978, N. 201	04.10.1978
6	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO E IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA	INAPLI	L. 21.12.1978, N. 845 - D.P.R. 15.01.1972, N. 10	09.01.1980
7	ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO	ENALC	L. 21.12.1978, N. 845 - D.P.R. 15.01.1972, N. 10	07.12.1979
8	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL SETTORE ARTIGIANO	INIASA	L. 21.12.1978, N. 845 - D.P.R. 15.01.1972, N. 10	07.12.1979
9	ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AGLI ORFANI DEI LAVORATORI ITALIANI	ENAOLI	L. 21.10.1978, N. 641	D.M. 24.03.1979 IN G.U. 31.03.1979, N. 90

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA	ATTO DI SOPPRESSIONE	ATTO E/O DATA DI ASSUNZ LIQUID.
10	OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA - GESTIONE ASSISTENZA SOCIALE	ONIG-SOC.	L. 21.10.1978, N. 641	D.M. 24.03.1979 IN G.U. 31.03.1979, N. 90
11	ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI	ENAL	L. 21.10.1978, N. 641	D.M. 24.03.1979 IN G.U. 31.03.1979, N. 90
12	ENTE PATRONATO REGINA MARGHERITA PRO-CIECHI ISTITUTO "PAOLO COLOSIMO" DI NAPOLI		L. 21.10.1978, N. 641	D.M. 24.03.1979 IN G.U. 31.03.1979, N. 90
13	ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE	ENTV	L. 21.10.1978, N. 641	D.M. 24.03.1979 IN G.U. 31.03.1979, N. 90
14	OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI	ONC	L. 21.10.1978, N. 641	D.M. 24.03.1979 IN G.U. 31.03.1979, N. 90
15	FONDAZIONE FIGLI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	FFIE	D.P.R. 04.08.1979	01.03.1990
16	ENTE NAZIONALE LAVORO CIECHI	ENLC	L. 04.08.1984, N. 423 IN G.U. 08.08.1984, N. 217	23.10.1984
17	ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO	INGIC	D.M. FIN. 21.10.1974	17.05.1985
18	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONTROLLO COMBUSTIONE	ANCC	D.P.R. 14.02.1979	L. 12.08.1982, N. 597 IN G.U. 25.08.1982, N. 233
19	ENTE NAZIONALE PREVENZIONE INFORTUNI	ENPI	D.P.R. 14.02.1979	01.02.1983
20	ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA MALATTIE	INAM	D.L. 08.07.1974, N. 264 CONV. L. 17.08.1974, N. 386	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U. 30.06.1981, N. 177
21	UFFICIO ACCERTAMENTI E NOTIFICA SCONTI FARMACEUTICI	UANSF	D.L. 04.05.1977 CONV. IN L. 11.07.1977, N. 395	27.06.1983
22	GESTIONE E SERVIZI PER L'ASSISTENZA SANITARIA ENPAS	ENPAS	D.L. 08.07.1974, N. 264 CONV. L. 17.08.1974, N. 386	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U. 30.06.1981, N. 177

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA	ATTO DI SOPPRESSIONE	ATTO E/O DATA DI ASSUNZ LIQUID.
23	INADEL - GESTIONE ASSISTENZA SANITARIA	INADEL	D.L. 08.07.1974, N. 264 CONV. L. 17.08.1974, N. 386	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U. 30.06.1981, N. 177
24	ENPDEDP - GESTIONE ASSISTENZA SANITARIA	ENPDEDP	D.L. 08.07.1974, N. 264 CONV. L. 17.08.1974, N. 386	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U. 30.06.1981, N. 177
25	CASSA NAZIONALE MALATTIA GENTE DELL'ARIA		D.L. 08.07.1974, N. 264 CONV. L. 17.08.1974, N. 386	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U. 30.06.1981, N. 177
26	GESTIONE E SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA DELLA CASSA MARITTIMA MERIDIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE		D.L. 08.07.1974, N. 264 CONV. L. 17.08.1974, N. 386	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U. 30.06.1981, N. 177
27	CASSA MUTUA NAZIONALE DI MALATTIA PER I LAVORATORI ADDETTI AI GIORNALI QUOTIDIANI		D.L. 08.07.1974, N. 264 CONV. L. 17.08.1974, N. 386	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U. 30.06.1981, N. 177
28	FEDERAZIONE NAZIONALE CASSE MUTUE MALATTIA PER GLI ARTIGIANI		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04.1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U. 30.06.1981, N. 177
29	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI AGRIGENTO		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04.1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U. 30.06.1981, N. 177
30	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI BELLUNO		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04.1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U. 30.06.1981, N. 177
31	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI CAGLIARI ED ORISTANO		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04.1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U. 30.06.1981, N. 177
32	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI ENNA		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04.1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U. 30.06.1981, N. 177
33	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI MESSINA		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04.1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U. 30.06.1981, N. 177

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA	ATTO DI SOPPRESSIONE	ATTO E/O DATA DI ASSUNZ LIQUID.
34	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI NAPOLI		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
35	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI PALERMO		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
36	FEDERAZIONE NAZIONALE CASSE MUTUE MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
37	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI AGRIGENTO		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
38	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI AVELLINO		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
39	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI BENEVENTO		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
40	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI CASERTA		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
41	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI FROSINONE		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
42	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI NAPOLI		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
43	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI PERUGIA		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA	ATTO DI SOPPRESSIONE	ATTO E/O DATA DI ASSUNZ LIQUID.
44	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI REGGIO CALABRIA		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
45	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI REGGIO EMILIA		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
46	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI SALERNO		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
47	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI SASSARI		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
48	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI TORINO		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
49	FEDERAZIONE NAZIONALE CASSE MUTUE MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
50	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI ED ORISTANO		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
51	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MILANO		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
52	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
53	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI ROMA		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA	ATTO DI SOPPRESSIONE	ATTO E/O DATA DI ASSUNZ L.IQUID.
54	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
55	CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA		L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
56	FONDO ASSISTENZA SANITARIA DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI	FASDAI	L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
57	GESTIONE SANITARIA OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA	ONIG-SAN.	L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
58	GESTIONE E SERVIZI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"	INPGI	L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	
59	CASSA SOCCORSO AZIENDA TRANVIE AUTOFILOVIE NAPOLI	ATAN	L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
60	CASSA SOCCORSO AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI EX T.P.N. (NA)	ATP	L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
61	CASSA SOCCORSO AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI (PA)	AMAT	L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
62	CASSA SOCCORSO AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI LAZIO (ROMA)	ACOTRAL	L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177
63	COMITATO DI COORDINAMENTO E COMPENSAZIONE CASSE MUTUE AZIENDALI PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS	COMUGAS	L. 17.08.1974, N. 386 - D.P.R. 29.04. 1977	L. 27.06.1981, N. 331 IN G.U 30.06.1981, N. 177

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA	ATTO DI SOPPRESSIONE	ATTO E/O DATA DI ASSUNZ LIQUID.
64	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE	ENPAO-SOC.	L. 07.08.1990, N. 249	L. 07.08.1990, N. 249 IN G.U. 25.08.1990, N. 198
65	CONSORZIO IDRAULICO DI III CTG. "BASSO TOCE" DI GRAVELLONA TOCE (NO)		L. 16.12.1993, N. 520	27.10.1994
66	CONSORZIO IDRAULICO DI III CTG. "FIUME BACCHIGLIONE" DI VICENZA		L. 16.12.1993, N. 520	28.04.1995
67	COMITATO DI LIQUIDAZIONE DELL'ENTE AUTONOMO GESTIONE AZIENDE TERMALI	EAGAT	D.L. 09.03.1995, N. 64 - D.L. 10.05.1995, N. 161	01.06.1995
68	ENTE COLOMBO '92		L. 23.08.1988, N. 373	04.04.1996
69	CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO - GESTIONE NAZIONALE E GESTIONE STRALCIO PER I RAPPORTI COMUNITARI PREGRESSI	CCZ	D.M. 22.02.2000 IN G.U. 21.03.2000, N. 67	24.05.2000

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 3

LIQUIDAZIONI "DOMESTICHE" CHIUSE NEL 2008

N	DENOMINAZIONE ENTE		DECRETO DI CHIUSURA
1	ENPAIA - GESTIONE ASSISTENZA SANITARIA	ENPAIA	UFFICIO IV DECRETO R.G.S. 25/09/2008 IN G.U. 21/11/2008 N. 273
2	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI IMPERIA		UFFICIO IV DECRETO R.G.S. 07/07/2008 IN G.U. 5/09/2008 N. 208 S.O. N. 210
3	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI NUORO		UFFICIO IV DECRETO R.G.S. 07/07/2008 IN G.U. 5/09/2008 N. 208 S.O. N. 210
4	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI PISTOIA		UFFICIO IV DECRETO R.G.S. 07/07/2008 IN G.U. 5/09/2008 N. 208 S.O. N. 210
5	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI FOGGIA		UFFICIO III DECRETO RGS 2008 IN G.U. 06/02/2009 N. 30
6	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI MASSA CARRARA		UFFICIO II DECRETO R.G.S. 08/08/2008 IN G.U. 27/09/2008 N. 225
7	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI MODENA		UFFICIO II DECRETO R.G.S. 22/07/2008 IN G.U. 5/9/2008 N. 208 S.O. 210
8	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI PESCARA		UFFICIO II DECRETO R.G.S. 22/07/2008 IN G.U. 5/09/2008 N. 208 S.O. N. 210
9	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI TERAMO		UFFICIO II DECRETO R.G.S. 24/09/2008 IN G.U. 21/11/2008 N. 273

N	DENOMINAZIONE ENTE		DECRETO DI CHIUSURA
10	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA		UFFICIO II DECRETO RGS 2008 IN G.U. 06/02/2009 N. 30
11	CASSA SOCCORSO AZ. TRASPORTI MUNICIPALIZZATI (MI)	ATM	UFFICIO III DECRETO RGS 2008 IN G.U. 06/02/2009 N. 30
12	CASSA SOCCORSO AZIENDA MUNICIPALE AUTOBUS (RC)	AMA	UFFICIO III DECRETO R.G.S. 07/07/2008 IN G.U. 5/09/2008 N. 208 S.O. N. 210
13	CASSA SOCCORSO FRA I DIPENDENTI DELL'AZIENDA TRASPORTI AUTOFILOVIARI CONSORZIO SALERNITANO (SA)	ATACS	UFFICIO III DECRETO R.G.S. 22/07/2008 IN G.U. 5/09/2008 N. 208 S.O. N. 210
14	COMITATO DI COORDINAMENTO E COMPENSAZIONE TRA LE CASSE MUTUE DI MALATTIA DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS	ITALGAS	UFFICIO III DECRETO R.G.S. 07/07/2008 IN G.U. 5/09/2008 N. 208 S.O. N. 210
15	CONSORZIO IDRAULICO DI III CTG. "FIUME MELLA" DI BRESCIA		UFFICIO III DECRETO R.G.S. 07/07/2008 IN G.U. 5/09/2008 N. 208 S.O. N. 210
16	CONSORZIO IDRAULICO DI III CTG. "TERGOLA - MUSON VECCHIO" DI CAMPOSANPIERO (PD)		UFFICIO III DECRETO R.G.S. 04/08/2008 IN G.U. 25/9/2008 N. 225
17	CONSORZIO IDRAULICO DI III CTG. "FIUME TOPINO E UTENZE IRRIGUE DERIVATE" DI FOLIGNO (PG) ATTIVITA' PROMISCUA		UFFICIO III DECRETO R.G.S. 01/08/2008 IN G.U. 25/09/2008 N. 225

ALLEGATO N. 4**LIQUIDAZIONI "DISTINTE" IN ESSERE AL 31/12/2008**

1	ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E LA CARTA E SOCIETA' CONTROLLATE	Comitato di liquidazione fino al 31.12.2007 FINTECNA dal 01.01.2008
2	CONSORZIO DEL CANALE MILANO-CREMONA-PO	Comitato di liquidazione fino al 31.12.2007 FINTECNA dal 01.01.2008
3	LAMFOR	Commissario Liquidatore
4	G.F.B. - P.C.M. - "PARTICOLARI E STRAORDINARIE ESIGENZE DELLA CITTA' DI PALERMO" (Commissario Liquidatore)	Commissario liquidatore (ESCLUSA DALL' AFFIDAMENTO A FINTECNA)
5	FONDO GESTIONI ISTITUTI LAVORATORI PORTUALI (Commissario Liquidatore)	Commissario liquidatore (ESCLUSA DALL'AFFIDAMENTO A FINTECNA)